

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/484 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

[notificata con il numero C(2022) 1875]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («pagamento di inverdimento»). Tali pratiche comprendono la diversificazione delle colture a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), e le aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i terreni lasciati a riposo possono essere considerati aree di interesse ecologico. L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 prevede l'assenza di produzione agricola e l'articolo 45, paragrafo 10 *ter*, del medesimo regolamento vieta l'utilizzo di prodotti fitosanitari sui terreni lasciati a riposo che si qualificano come aree di interesse ecologico.
- (4) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi.
- (5) I terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture che, anche se in misura diversa a seconda delle condizioni, come la qualità del suolo, potrebbero essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. Pertanto, al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili per la produzione alimentare e per l'alimentazione degli animali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle condizioni relative al pagamento di inverdimento, tra cui l'uso di prodotti fitosanitari, per l'anno di domanda 2022 per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo che sono stati dichiarati conformi ai requisiti per la diversificazione delle colture o per le aree di interesse ecologico a norma rispettivamente dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) La presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Le deroghe dovrebbero essere limitate all'anno di domanda 2022 e volte a far fronte all'impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale a seminativo disponibile per la produzione di alimenti e di mangimi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

